

STUDIO LEGALE**Avv. MARIA CELESTE CARUSO**

Corso Italia 20 – 76125 TRANI (BT)

Tel: +39.0883/892559 – Cell. +39.392.3315715

P.IVA 05237860720

Pec: avvcarusomc@pec.it

Email: avvcarusomc@studiolegalecaruso.com

TRIBUNALE DI TRANI
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ISTANZA PER NOMINA DI UN PROFESSIONISTA
Art. 15 – Comma 9 - Legge 27 gennaio 2012 n. 3
PER

COPPOLA LUIGI MARCO, nato a Durmersheim (Germania) il 25.04.1966 (C.F. CPPLMR66D25Z112N), e residente in Barletta alla Via Milite Ignoto n. 64, rappresentato e difeso, come da procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'**Avv. Maria Celeste Caruso** (C.F. CRS MCL 70L42 A662O) presso il cui studio, in Trani al Corso Italia n. 20, elegge domicilio e dichiara di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo di posta elettronica certificata avvcarusomc@pec.it

PREMESSO CHE

- l'istante dichiara di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L.3/2012;
- l'istante ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata legge;
- è necessaria la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di Composizione dell crisi;

Tanto premesso, **COPPOLA LUIGI MARCO**, così come, in epigrafe, rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia nominare come previsto dall'art. 15 – comma 9 – della Legge 3/2012, un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge.

Trani, 06.04.2022

Avv. Maria Celeste Caruso





TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

Proc. n. 9/2022 R.G.V.G.

Il Giudice designato dal Presidente della Sezione civile;

rilevato che **COPPOLA LUIGI MARCO**, nato a Durmersheim (Germania) il 25.04.1966 (C.F. CPPLMR66D25Z112N), e residente in Barletta alla Via Milite Ignoto n. 64, ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012; costituito da

i) Piena proprietà di Appartamento in Barletta alla Via milite Ignoto, 64

ii) Quota pari ad $\frac{1}{4}$ di proprietà del terreno in Barletta;

iii) Autovettura Matiz Daewoo Klya MH1 111 a benzina targata BN 536 XB;

che la soddisfazione dei crediti avverrà mediante:

a) la messa in vendita del bene di proprietà esclusiva del Sig. Coppola Luigi Marco ubicato nel Comune di Barletta alla Via Milite Ignoto n. 64 (già Via Castagnevizza n. 37) e specificatamente:

- *Appartamento al quarto piano, alla Via Del Milite Ignoto n. 64 (già Via Castagnevizza n. 37), della consistenza di quattro vani utili ed accessori; censito nel N.C.E.U. al foglio 138, p.lla 391, sub 26, , piano 4, Cat. A/2, classe 3, vani 6, R.C. Euro 759,19.*

che sul predetto bene gravano le seguenti formalità pregiudizievoli: 1. Ipoteca volontaria di primo grado iscritta in data 15.10.2009 ai nn. 20748/380 presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Trani – Servizio pubblico Immobiliare, in favore del creditore ipotecario Banco di Napoli S.p.a. sino alla concorrenza di €. 95.584,00 per capitale erogato di €. 47.792,00;

2. Ipoteca legale del 07.03.2013, iscritta ai NN. 1773 Re. Gen. e 1413 Reg. part. presso Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Trani – Servizio Pubblico Immobiliare, in favore di Equitalia Sud S.p.a. sino alla concorrenza di €. 63.885,06, capitale €. 31.942,53;

3. Ipoteca legale del 30.11.2016, iscritta ai NN. 4221 Re. Gen. e 1416 Reg. part. presso Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Trani – Servizio Pubblico Immobiliare, in favore di Equitalia Sud S.p.a. sino alla concorrenza di €. 171.697,50, capitale €. 85.848,75;

4. Ipoteca legale del 04.06.2019, iscritta ai NN. 5844 Re. Gen. e 1419 Reg. part. presso Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Trani – Servizio Pubblico Immobiliare, in favore di Equitalia Sud S.p.a. sino alla concorrenza di €. 146.074,92, capitale €. 73.037,46;

5. Pignoramento, trascritto il 01.10.2020 presso Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Trani – Servizio Pubblico Immobiliare ai NN. Reg. Gen. 2072/2020, in favore del creditore ipotecario Intesa Sanpaolo S.p.a.;

b) Quota di proprietà pari ad $\frac{1}{4}$ del terreno di del terreno, in Barletta identificato al catasto di in Barletta al Fg. 33, particella 247 superficie 2115 mq – reddito dominicale €. 22,39 – Reddito agrario €. 14,20.

c) Autovettura Matiz Daewoo Klya MH1 111 a benzina targata BN 536 XB;

Sui beni sub b) e sub c) non gravano iscrizioni pregiudizievoli.

L'appartamento è l'unico bene oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Trani R.G.Es. n. 192/2020 promossa da INTESA SAN PAOLO S.P.A. contro il Sig. Coppola Luigi Marco;

Letta la allegata relazione del dr. Carmine Francavilla (professionista nominato quale Gestore della Crisi dal Presidente del Tribunale, ex art. 15, co,9, l.3/2012);

rilevata la competenza di questo Tribunale, in quanto il ricorrente risiede in Barletta;

ritenuto che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art.14 ter legge 3 del 2012):



- il debitore è infatti sovraindebitato, non è fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012;

- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, il tutto come è dato desumere dalla detta relazione dell'OCC;

verificata la coerenza delle valutazioni dell'OCC e la corrispondenza della situazione patrimoniale;
considerato, in particolare:

-che la facoltà del debitore di richiedere la liquidazione concorsuale dei propri beni in alternativa all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (o al piano del consumatore, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi) è accordata dalla L. n. 3 del 2012 su base pienamente concorsuale. Le corrispondenti norme (art. 14-ter e seg. Legge citata) mutuano non solo lo schema generale delle procedure concorsuali liquidatorie (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ma anche la struttura procedimentale, che postula un decreto di apertura, una fase di definizione della consistenza dell'attivo, un sub-procedimento di accertamento del passivo, una fase di liquidazione, un sub-procedimento di esdebitazione. Unica mancante è la disciplina della ripartizione dell'attivo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17836);

che, pertanto, possa essere aperta la procedura di liquidazione chiesta da, senza peraltro la necessità di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art.14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

Considerato, inoltre:

• che deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l.3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori – come nel caso di specie- il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019; Tribunale di Trani, 17.12.2019);

che, quanto alla richiesta dell'istante di divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive che, ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, lett. b), il giudice, con il decreto che dichiara aperta la procedura di liquidazione già: *“dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”* (pur con la dovuta precisazione che il riferimento al decreto di omologazione della procedura di liquidazione del patrimonio, rinvenibile all'interno dell'art. 14 quinquies, 2° comma, lett. b), L. n. 3/2012, debba inequivocabilmente considerarsi quale refuso o errore del legislatore, essendo evidente come un siffatto provvedimento non possa trovare alcuno spazio in una procedura di natura liquidatoria – in cui, ovviamente, non vi è alcun accordo che necessiti di essere giudizialmente omologato – la quale vede già, al suo interno, oltre a un decreto di apertura, anche un provvedimento di chiusura della stessa, ex art. 14 novies, 5° comma): rappresenterebbe infatti un unicum nell'ordinamento la convivenza, nell'ambito di una medesima procedura, di un decreto di omologa e di un decreto di chiusura);

che, in altri termini, non vi è luogo a provvedere sul punto, posto che in caso di liquidazione dei beni il legislatore ha previsto una inibitoria generale per le procedure esecutive (e cautelari);

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Coppola Luigi Marco;

• dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa



anteriore, fatta salva la facoltà del Liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

- poiché il patrimonio comprende beni immobili e beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. e presso il PRA a cura del Liquidatore;
- ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna al Liquidatore e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere contenuti nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014;

Nomina

Liquidatore l'avv. Stefano Francavilla (in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n.267/1942), con studio in Barletta, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

Dichiara

esclusi dalla liquidazione:

- eventuali redditi del ricorrente nei limiti di quanto occorra al mantenimento, che si determina in €.975,00 mensili, salve successive variazioni;
- i mobili che arredano la abitazione (ove il ricorrente acquisisca nel quadriennio un immobile, adibito ad abitazione, di sua proprietà), nei limiti in cui sono impignorabili, ex art.514 c.p.c.

Dichiara

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento.

Dà atto

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Liquidatore nominato, avv. Stefano Francavilla e al ricorrente, nonché per la pubblicazione della domanda e del presente decreto - con esclusione della relazione particolareggiata dell'OCC e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione- sul sito internet di questo Tribunale.

Trani, 17.6.2022

Il Giudice designato
dott. **Gaetano Labianca**

